



DETERMINAZIONE N. 692 DEL 21/09/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

Prolungamento del contratto di servizio con la Soc. in house Qualità & Servizi S.p.a per il servizio di ristorazione scolastica collettiva per un periodo pari alla sospensione forzata del servizio causata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Responsabile del procedimento: **DE SANTIS MASSIMO**

Responsabile del provvedimento: **GIUNTINI GLORIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto relativo a società partecipate

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
“Città Metropolitana di Firenze”
SETTORE 2
“Servizi alla Persona”
U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019)

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 7.6.1996, integrata con successiva n. 145 del 15.07.1996 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla Società a prevalente capitale pubblico “Qualità & Servizi S.p.a” costituita in data 2.4.1996 con atto a rogito del notaio Massarelli di Firenze per la gestione del servizio di refezione scolastica nel Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1350 del 31.12.1996 di oggetto “Servizio di refezione scolastica- Trasferimento della gestione alla Società Qualità & Servizi S.p.a - Approvazione della convenzione per la gestione del servizio e impegno di spesa” si trasferiva la gestione del servizio alla suddetta società e si approvava il contratto di servizio con scadenza 31.12.2005 (contratto rep. 8429 del 1.10.1997);
- con deliberazione n. 309 del 29.12.2005 l'affidamento del servizio e il contratto sopracitato venivano prorogati fino al 30.6.2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 29.6.2006 di oggetto “Rinnovo dell'affidamento alla società Qualità & Servizi S.p.a del servizio di ristorazione scolastica - Approvazione - si rinnovava l'affidamento del servizio fino al 31.7.2009 ed il relativo contratto di servizio (contratto rep. 10735/2006);

Dato atto che:

- con deliberazione n. 115 del 20.12.2007 “Atto di indirizzo sulle prospettive di gestione del servizio di ristorazione scolastica” il Consiglio Comunale, prendendo atto della necessità di una riorganizzazione della Società e di effettuare alcuni investimenti, impegnava il Sindaco e la Giunta al rinnovo dell'affidamento e del contratto di servizio fino all'anno 2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.1.2008 si approvava la proroga dell'affidamento del servizio di Refezione scolastica alla suddetta società fino al 31.7.2016, confermando altresì i restanti contenuti del contratto di servizio in essere;
- con successivi atti del Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2008 e n. 93 del 30.4.2009, si confermava ulteriormente la volontà di proseguire nella partecipazione del Comune nella Società con la precipua finalità di gestire, tramite la stessa, il servizio di refezione scolastica dell'Ente;
- la Società, a seguito di modifica statutaria, approvata dal Consiglio Comunale di Campi Bisenzio con propria deliberazione n. 94 del 30.4.2009, si è poi trasformata in Società a capitale interamente pubblico partecipata in quota dai Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Campi Bisenzio, avente la principale finalità nella gestione dei servizi di ristorazione scolastica per i suddetti Comuni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.3.2010 si approvava lo schema del nuovo contratto di servizio per la gestione del servizio di ristorazione scolastica fino al 31.7.2016 (contratto poi stipulato - rep. 11628/2010 -);

Preso atto ancora della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7.2.2013 “Riequilibrio quote sociali in Qualità & Servizi SPA. Acquisto azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino”, con cui l'Amministrazione, a seguito di accurato approfondimento giuridico svolto in materia di società partecipate tenuto conto del quadro normativo del periodo, di studio della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei pareri resi della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia, ha deliberato di definire la struttura del servizio svolto dalla società Qualità & Servizi S.p.a. e le modalità dello stesso quale *servizio pubblico privo di rilevanza economica*;

Constatato altresì che la suddetta deliberazione, dando seguito al parere espresso all'unanimità dei soci in data 3.12.2012 relativo alla favorevole volontà a procedere, per assicurare la continuità gestionale ed occupazionale dell'azienda, al "rinnovo delle convenzioni in essere fino al 31 luglio 2020", ha stabilito di provvedere alla proroga del termine di scadenza dei contratti fino al 31 luglio 2020;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 26.11.2013 relativa all'approvazione dello schema del contratto di servizio con la Società Qualità & Servizi S.p.a. per la gestione del servizio di ristorazione scolastica con scadenza al 31 luglio 2020;
- l'adesione a Qualità & Servizi S.p.a. da parte del Comune di Calenzano avvenuta con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 105 del 28.09.2018 a seguito del quale la Soc. ha assunto il seguente assetto proprietario: Sesto Fiorentino 37,43%; Campi Bisenzio 34,24%, Signa 15,01% e Calenzano 13,32%;

Visti i seguenti provvedimenti governativi relativi allo stato di emergenza sanitaria ancora in essere:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 come convertito con Legge n. 13 del 5.3.2020;
- i numerosi D.P.C.M. intervenuti in materia recanti ulteriori disposizioni attuative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, che hanno disposto tra l'altro la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che l'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica da Covid-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico e che dal 5 marzo 2020 le disposizioni di legge sopra richiamate hanno imposto la sospensione delle attività didattiche in presenza con il conseguente venir meno del servizio di ristorazione scolastica nel periodo marzo-luglio (D.P.C.M. del 4 marzo 2020);

Richiamati:

- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs 19.8.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8.9.2016;
- l'art. 5 rubricato "*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*" del D.lgs 18.4.2016 n. 50 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

Visto, inoltre, l'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "codice dei contratti pubblici" che prevede che i contratti di appalto e di concessione possono essere sospesi e che tale disposizione è applicabile anche ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibili (comma 7);

Tenuto conto che ai fini dell'applicabilità di questa norma, contenente principi di carattere generale sulla sospensione dei contratti, devono ricorrere le seguenti ipotesi:

- circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
- ragioni di necessità e pubblico interesse (comma 2);
- cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori/servizi/forniture (comma 4);

Dato atto che nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono configurabili sia le circostanze speciali sia le ragioni di pubblico interesse sia le cause imprevedibili o di forza maggiore;

Considerato, pertanto, che il contratto con la Società Qualità & Servizi S.p.a. è stato sospeso, in conseguenza della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza, dall'inizio del mese di marzo fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 (10.6 scuola primaria, 30.6 scuola dell'infanzia, 31.7 asili nido);

Atteso che in conseguenza della sospensione dei servizi sopra richiamati si sono determinate per il ns. Ente economie di spesa per un totale di € 1.119.494,97 sul bilancio 2020-2022, annualità 2020, ripartite sui capitoli di bilancio e peg 343001 e 617001 e precisamente: cap. peg 343001 "Spese servizio refezione scolastica" economia pari ad € 1.063.458,93 cap peg 617001 "Spese gestione asilo nido" economia pari ad € 56.036,04;

Visti inoltre

- il D.L. n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- lo stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico";
- il documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1226 del 9 settembre 2020 "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi;

Atteso che anche per la refezione scolastica, stante il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola;

Considerato che al momento, nonostante la riapertura delle scuole avvenuta il giorno 14 settembre, la mancanza di dati certi in ordine alle modalità che consentiranno in concreto una costante erogazione/fruizione del servizio di refezione scolastica in presenza ancora della circolazione del virus, non permette l'attivazione, nell'immediato, di una procedura complessa come quella di un affidamento *in house*;

Ritenuto pertanto sussistenti le condizioni per prolungare il contratto di servizio con la Soc. Qualità & Servizi S.p.a con scadenza il 31.7.2020 di un periodo pari alla durata della sospensione forzata dei servizi di ristorazione scolastica per emergenza Covid-19, stante l'economia sopra richiamata, fino al 31.12.2020 e prevedere che il servizio di ristorazione comunale collettiva venga svolto agli stessi patti e condizioni previste dal contratto in questione nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle normative statali e/o al regionali attuative dettate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

Ritenuto, altresì, di prevedere la possibilità di concordare con l'affidatario del servizio modalità di gestione diverse da quelle previste nel contratto, laddove imposte da provvedimenti di carattere generale a livello statale o regionale, per garantire la sicurezza degli operatori, degli alunni, del personale scolastico ed educativo e di ogni altro fruitore del servizio, modalità che saranno all'occorrenza recepite nel contratto;

Richiamati gli atti già adottati in tal senso dai Comuni di Sesto Fiorentino (determinazione n. 846 del 31.7.2020) e Signa (determinazione n. 434 del 5.8.2020);

Dato atto che il valore del prolungamento del contratto è stimato sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione Comunale in complessivi € 1.095.098,76 e trova copertura sui capitoli di bilancio e peg 343001 e 617001 come da impegno di spesa già assunto n. 518/2020;

Dato atto di aver accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.2.2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23.3.2017;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata "il Documento Unico di Programmazione 2020-2022" e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020" e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022";

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) di approvare il prolungamento del contratto di servizio - del 9 dicembre 2013 rep. n. 24/AP - con la Soc. Qualità & Servizi S.p.a. (c.f./p.iva 04733350484), società in house, con sede in Calenzano (FI) Via del Colle, 78, con scadenza 31.7.2020, per il servizio di ristorazione scolastica collettiva, di un periodo pari alla sospensione forzata del servizio per emergenza Covid-19 e quindi fino al 31.12.2020 stante l'economia richiamata in premessa;

2) di prevedere che il servizio di refezione scolastica venga svolto agli stessi patti e condizioni previste dal contratto sopra richiamato e nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle normative statali e/o regionali dettate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 prevedendo altresì la possibilità di concordare con l'affidatario del servizio modalità di gestione diverse da quelle previste nel contratto, laddove imposte da provvedimenti di carattere generale a livello statale o regionale, per garantire la sicurezza degli operatori, alunni e personale scolastico, modalità che saranno all'occorrenza recepite nel contratto;

3) di dare atto che il valore del prolungamento del contratto è stimato sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione Comunale in complessivi euro 1.095.098,76 (unmilionenovantacinquemilanovantotto/76) e trova copertura sui capitoli di bilancio e peg 343001 e 617001 come da impegno di spesa già assunto n. 518/2020;

- 4) di dare atto, per quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del DPR 62/2013, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente dal fornitore;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore 3 - Risorsa e di notificarlo alla Società Qualità & Servizi S.p.a. al fine di acquisirne la sottoscrizione per ricevuta ed accettazione;
- 6) di dichiarare che al presente atto non sono uniti allegati;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 dell'art. 37 del Dlgs n. 33/2013 e ss. mm. ii. e dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il sig. Massimo De Santis specialista amministrativo e/o contabile, p.o. dei servizi Educativi e Culturali.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

(Dott.ssa Gloria Giuntini)